



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 28-09-2018

Oggetto: MONITORAGGIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PAR=TECIPAZIONI SOCIETARIE E PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO CON SO.SE.CO. S.R.L.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 08:50, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.

All'appello risultano:

PAPA Santo	P	MARUCCIA Giuseppina	P
CALABRESE Roberto	P	MARZANO Fausto	P
CORDELLA Cosimo	P	PETRACCA Francesco	P
DE MARIA Cosima	P	CHIFFI Giulia	P
FERILLI Ippazio Leonardo	P	De Nuccio Francesco	P
GARGASOLE Arcangelo	P	SCHIRINZI Cosima	P
MARINO Annalisa	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Arena Francesco Rosario.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Avv. Marcella VENNERI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

Introduce il Sindaco.

Relazione ass Cordella. Contratto servizio scadrà il prossimo 30/9. In attesa, comunica che gli uffici hanno avviato l'iscrizione ANAC, richiesta dalla legge. Entro il 31/12 p.v. occorrerà redigere il Piano di razionalizzazione ordinario.

Nella proposta odierna, posta all'attenzione del Consiglio, in uno con il differimento del contratto di servizio in scadenza al 30/9, si programma la trasformazione della società in house So.se.co srl, da società di capitali in azienda speciale, che è persona giuridica di diritto pubblico (a differenza della controllata Soseco, che opera in regime di diritto privato). Con l'azienda speciale cambia l'organigramma (previsto un c.d.a., un presidente, direttore generale etc.). L'assessore riferisce che cambia l'abito ma nella sostanza resta lo stesso soggetto. Caratteristica essenziale dell'azienda speciale è la sua strumentalità all'ente comunale, che vigila e controlla l'operato dell'azienda. L'ente locale è obbligato a ripianare le perdite con possibilità di revocare il c.d.a. Per le aziende speciali valgono le regole per gli enti locali.

Fa presente che la proposta è corredata dal parere del revisore, che si è espresso in questo senso. Entro il 31/3/2019 dovremmo essere nelle condizioni di completare questo percorso.

Cons. Petracca: si dice d'accordo con la trasformazione societaria, ma evidenzia che questo comporterà dei costi, che ritiene necessario essere pronti a farlo. Dalle parole occorre passare ai fatti, propone di dare incarico allo studio professionale che ha già supportato l'amministrazione per consentire un adeguato e ponderato passaggio all'azienda speciale. E' il momento di investire sul futuro della società e dei lavoratori.

Cons. De Nuccio: chiede secondo quali criteri si stia prorogando in via tecnica per sei mesi. Si potrebbe prorogare sino al 31/12/2019. Occorre considerare che propedeutica all'affidamento è l'iscrizione all'Anac, che paradossalmente si potrà esprimere dopo il 31/3/2019.

Ass. Cordella: è d'accordo con incarico di supporto professionale esterno. Per quanto concerne la proroga, ciò è frutto anche dall'interlocuzione degli uffici comunali con l'Organo di revisione al fine di accelerare i tempi.

Cons. Gargasole: avrebbe azzardato di più, l'art.2 del contratto in essere prevede di poter andare oltre il 31/3/2019. Se l'Anac detterà prescrizioni l'ente si adeguerà. Si chiede per contro cosa accadrà se entro il 31/3/19 non si terminerà il procedimento di trasformazione, non ritenendo possibile poter ulteriormente prorogare.

Il cons. Petracca, rivolgendosi all'amministratore della società in house dott. Pizzolante, presente in aula, gli chiede di esprimersi sugli esiti possibili della trasformazione;

Amministratore So.Se.Co. srl dott. Vito Pizzolante: nello scorso aprile 2017 si parlava già di trasformazione in azienda speciale, che resta un'operazione molto complicata e dagli esiti incerti, ma val la pena di tentare. Comunica che, a proposito del mancato rispetto del fatturato, l'ANCI intende sottoporre all'attenzione del governo l'adeguamento del limite del fatturato alle dimensioni dei comuni.

Cons. De Nuccio: riferisce che non è possibile la riallocazione nel settore del personale delle società a partecipazione pubblica nell'ente pubblico (cita deliberazione sezione Corte Conti Campania 19/4/2017), secondo lui è tale anche l'Azienda Speciale.

Sindaco: non è realistico pensare che ci sia a breve un pronunciamento della magistratura che consenta il mantenimento della società con fatturato non adeguato

I consiglieri tutti convengono differire il termine dell'affidamento dei servizi al 30/9/2019 per assicurare la regolare esecuzione dei servizi in essere.

Cons. Gargasole: la discussione odierna è una prova lampante di come la discussione possa migliorare la decisione, ritiene che se si fosse coinvolta la minoranza si sarebbe potuto far ancora meglio. Preannuncia la sua astensione

Cons. Petracca: si dichiara favorevole alla proposta complessiva, salva ulteriore proroga.

Cons. Chiffi: ritiene che il termine del 30/9/2019 sia un termine congruo per consentire la trasformazione. Si dichiara favorevole alla proposta.

Sull'emendamento presentato, tendente a modificare al 30/9/2019 la proposta di deliberazione che prevedeva il termine del 31/03/2019: **Favorevoli 12, astenuto 1 : consigliere Gargasole**

Cons. Petracca dichiara di allontanarsi, per pregressi impegni. Analogamente i consiglieri **F. De Nuccio, Schirinzi Cosima e A. Gargasole**, il quale ricorda che c'è una preferenza manifestata per i consigli comunali da convocarsi di sera.

Cons. G. Chiffi: si unisce all'auspicio di tenere i consigli la sera, non tanto per i consiglieri, ma per i cittadini, resterà comunque perché non condivide la presa posizione dei consiglieri che si sono allontanati.

Si allontana il cons. Marzano : presenti 8

Ass. C. De MARIA: ricorda che i consigli di mattina sono stati inaugurati dalla precedente AC, tutti i punti sono importanti e comunque esistono permessi per assentarsi dal lavoro. Ringrazia la cons. Chiffi per essere rimasta in consiglio

Sindaco: chiede come si faccia a candidarsi come sindaci se non si può garantire la presenza in alcuni consigli che si tengono di mattina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (recentemente modificato dal D. Lgs n. 100 del 10 giugno 2017) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo anche TUSP);

DATO ATTO CHE ai sensi dei c. 1 e 2 dell'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016:

- i le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;
- i le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ī le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, detenere partecipazioni in società nei casi previsti dai commi 3 e 7 (ossia, rispettivamente, per la valorizzazione del patrimonio delle stesse e per la gestione di spazi fieristici e produzione di energia da fonti rinnovabili);

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in società di capitali alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4 ovvero che non rispettino le condizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 più sotto esplicitate;

EVIDENZIATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali, oltre alle condizioni di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, si verifica anche una sola delle seguenti situazioni:

1) non soddisfano i requisiti di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria nonché di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dai c. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016;

2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione, si applica, secondo quanto disposto dal c. 12quies dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, la soglia di riferimento si attesta ad euro 500.000,00, prendendo a riferimento, rispettivamente, i trienni 2013 – 2015, 2015-2017 e 2016-2018;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

CONSIDERATO CHE:

- questo Ente, con deliberazione consiliare nr. 33 del 30-09-2017, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castrignano del Capo ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.”, ha dato puntuale esecuzione alla previsione normativa da ultimo citata che imponeva la ricognizione straordinaria delle società partecipate o controllate;
- nel piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Castrignano del Capo, redatto in osservanza della deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, sono indicate le misure e le azioni da adottare nei confronti delle stesse, tenuto conto degli orientamenti e degli indirizzi di questa Amministrazione;

EVIDENZIATO CHE, in sintesi, nel detto Piano di razionalizzazione straordinario è previsto:

1. di confermare la stretta necessità e la rilevanza strategica della partecipazione nella società So.Se.Co. Srl e di dare atto che, nel caso non risultasse possibile, a seguito di confronto con gli organismi di vigilanza e controllo, mantenere la partecipazione nella suddetta società, si procederà ad avviare il percorso amministrativo per la trasformazione della stessa in Azienda speciale;
2. di dare atto che, in base alle verifiche condotte, risulta da mantenere la partecipazione nella Porto turistico Marina di Leuca S.p.a.;
3. di dismettere o alienare le quote di partecipazione a BAROCCO TERRA DEL SOLE S.T.L SISTEMA TURISTICO LOCALE S.R.L. in quanto da tempo inattiva;
4. che le partecipazioni ai GAL rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 4 e 26 comma 2 del D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e, pertanto, possono essere mantenute anche in considerazione del fatto che la partecipazione è inferiore all'1% e non vi sono i presupposti giuridici e di convenienza per addivenire all'alienazione delle quote societari.

DATO ATTO che:

- quanto a So.Se.Co s.r.l. si è proceduto a richiedere l'iscrizione nel registro tenuto dall'ANAC, come previsto dall' art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 e punto 3.1 delle linee guida ANAC n. 7, onde assicurare l'affidamento diretto dei servizi. D'altro canto, ad oggi, non sono pervenute osservazioni o rilievi dagli organi preposti al controllo dei piani di razionalizzazione (inviati come per legge) e, pertanto, l'Ente ha mantenuto la partecipazione in So.Se.Co s.r.l. al fine di avviare il percorso amministrativo, previsto in via subordinata, teso a trasformare la stessa società in azienda speciale. Di detto percorso di trasformazione si darà atto nel redigendo piano di Razionalizzazione Ordinaria;
- quanto a BAROCCO TERRA DEL SOLE S.T.L SISTEMA TURISTICO LOCALE S.R.L., con nota ptot. 6322 del 09.05.2018, è stato dato avvio al percorso di dismissione delle quote di partecipazione;

PRESO ATTO altresì:

-che il prossimo 30/9/18 andrà in scadenza il contratto di servizio con So.Se.Co. s.r.l. (rep.1084 del 1/10/2013) affidato in forza di deliberazione del C.C. n. 26 del 30-09-2013;

-che le amministrazioni aggiudicatrici, che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi *in house*, sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro tenuto dall'ANAC, come previsto dall' art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 e punto 3.1 delle linee guida ANAC n. 7;

- che il Comune di Castrignano del Capo ha ottemperato a questo incombente in data 13 u.s.;

- che tale adempimento, in quanto pregiudiziale rispetto all'affidamento diretto dei servizi, rischia, sul piano pratico, di bloccare molte gestioni in house, a causa dei tempi tecnici necessari all'Autorità nel trattamento e nelle conseguenti risposte da dare alle stazioni appaltanti in merito agli affidamenti attualmente pendenti. Consta, infatti, che sono numerosissime, nonostante siano state presentate da diversi mesi, le domande d'iscrizione pervenute all'Anac alle quali non risulta ancora attribuita la data di inizio del procedimento (*fonte: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa del 10/09/2018*);

DATO ATTO :

- che come rilevato dalla lettura dei primi pronunciamenti del giudice contabile e della letteratura specialistica in materia, si ritiene che la normativa introduca di fatto al 30/09/2018 (in riferimento alle azioni da porre in essere dalle PA partecipanti o controllanti (ex art. 20 c. 1 e 2 del T.U.) un termine entro cui il socio pubblico deve monitorare le azioni adottate in esecuzione della revisione straordinaria, informandone degli esiti la collettività e la competente sezione di controllo della Corte dei Conti ed il Ministero dell'Economia, per quanto l'art. 24 del T.U. 175/16 non preveda, a differenza dell'art. 20 in materia di ricognizione periodica, l'adozione di alcuna relazione sui risultati ottenuti né, di conseguenza, un termine di approvazione;
- che in base al descritto quadro normativo e contesto fattuale, la materia delle società pubbliche, e di So.Se.Co in particolare, è caratterizzata da una vischiosità e complessità della normativa di riferimento, in fase di prima applicazione, sol che si consideri che nell'imminente e ristretto arco temporale si realizzerebbe la seguente sovrapposizione di scadenze:
 - 30/09/2018 monitoraggio ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie;
 - 30/9/2018 scadenza del contratto di servizio con So.Se.Co. s.r.l.;
 - 31/12/2018 ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- che a fronte di tale complessità del contesto di riferimento, è necessario assicurare la prosecuzione dei servizi in essere, che impattano su bisogni primari della collettività (*quali il trasporto scolastico, la manutenzione del patrimonio anche ai fini della sicurezza urbana e della pubblica incolumità*), non secondariamente al rilievo politico-amministrativo delle decisioni di assumersi con riferimento anche al mantenimento della società in house;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, a maggior garanzia dell'Ente comunale e della stessa società, deliberare il differimento per mesi sei della scadenza dell'affidamento dei servizi in essere alla società in house SO.SE.CO. srl, atteso che:

- entro il 31/12/2018 questa Amministrazione procederà ad approvare, ex art.20 c.4 del T.U.S.P. n. 175/2016, il Piano di Razionalizzazione Ordinario nel quale dar conto del procedimento di trasformazione di So.Se.Co, srl in azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- è in itinere la procedura istruttoria dell'ANAC, in considerazione degli effetti negativi che può produrre il diniego all'iscrizione (*che non «consente (...) di effettuare gli affidamenti diretti» in base all'articolo 192, c.1*), in modo da attendere il completamento della predetta istruttoria da parte dell'ANAC (180 gg al massimo), al cui esito riservarsi quindi di adottare, in modo più ponderato, le definitive determinazioni del caso ;
- nel contratto di servizio rep. 1084 del 1/10/2013 è prevista la possibilità di rinnovare il contratto medesimo per un periodo uguale o minore alle medesime condizioni previste nel contratto in essere (art.2);

EVIDENZIATO CHE:

- come pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo , il Tar Lazio Roma sezione II bis con la sentenza del 10 settembre 2018 n.9212), la disciplina normativa, ora contenuta nell'articolo 106, del decreto n. 50 del 2016, ammette la proroga soltanto quando ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento esclusivamente volto ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- che l'Anac (parere AG 38/2013) ha comunque evidenziato che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97

Cost.)” sia pure nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del nuovo vincolo contrattuale;

Richiamata la relazione tecnica ricognitoria, allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, la quale dà conto della conformità all'ordinamento dell'affidamento dei suddetti servizi nei confronti di SO.SE.CO. srl e che illustra gli obblighi di servizio pubblico ed universale delle attività conferite alla società e le ragioni della funzionalità e convenienza della partecipazione, in particolare, nella stessa società in house;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- i l'articolo 13 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- ii l'articolo 112 del medesimo D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

Considerato che ai sensi del c. 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato altresì che la piena attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 richiede tempi di applicazione pluriennali e che gli effetti delle misure conseguenti potranno rilevarsi e monitorarsi attraverso la predisposizione annuale del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, introdotto dall'art. 20 dello stesso TUSP;

Tenuto conto che, nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 175/2016, il ricorso a società partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali consente un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento, grazie anche al presidio esercitato dall'ente, nella veste di socio, sulla qualità dei servizi resi e sulla regolarità della gestione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (13/2018) ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, allegato alla presente;

Considerato che la presente proposta non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli ex art. 49, del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 1

DELIBERA

1. di **approvare la ricognizione** delle partecipazioni possedute dal Comune di Castrignano del Capo accertandola, sulla base della Relazione, allegata sub 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 2. di **proseguire** il percorso amministrativo di trasformazione di SoSeCo s.r.l. in azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (come peraltro già programmato in sede di Piano di razionalizzazione straordinario), di cui si darà atto nel redigendo piano di Razionalizzazione Ordinaria, da approvarsi entro il 31/12/2018;
 3. di **differire al 30.09.2019** il termine di scadenza dell'affidamento dei servizi in essere alla società in house SO.SE.CO. srl, disposto con deliberazione C.C. n. 26 del 30-09-2013 e fissato nel contratto di servizio rep.1084 del 1/10/2013, e alle medesime condizioni in essere, in attesa della definizione del percorso amministrativo di cui al punto precedente nonché nelle more dell'istruttoria da parte dell'ANAC (a norma dell'art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 7);
 4. di **incaricare i competenti uffici** di assicurare la continuità dei servizi per il tramite della società So.Se.Co s.r.l. nonché effettuare le comunicazioni del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a So.Se.Co s.r.l.;
 5. di **pubblicare** il presente provvedimento nella competente sezione dell'Amministrazione trasparente;
- Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli n 12

D E L I B E R A

- 1) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Prov. di LECCE

C.F. 81003110756
Tel 0833/751068-Fax 0833/530544

RELAZIONE TECNICA RICOGNITORIA

Premessa

L'emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha rappresentato l'occasione, per il legislatore, di riordinare l'intero quadro normativo riferito alle partecipazioni societarie degli enti pubblici e completare, al contempo, l'introduzione delle misure per garantirne una costante razionalizzazione. Rispetto a tale ultimo punto, occorre evidenziare che l'azione era stata avviata con le disposizioni contenute nell'art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014, che già prefiguravano l'incombenza degli interventi poi tradotti normativamente attraverso i c. 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 ed infine portati a regime con l'approvazione del TUSP. Proseguendo con le azioni esperite negli scorsi anni, il D. Lgs. 175/2016 impone ad ogni amministrazione pubblica di condurre una ricognizione su tutte le società di capitali ancora detenute al fine di verificarne, in modo articolato ed approfondito, i presupposti per il mantenimento ovvero l'avvio di azioni di razionalizzazione che possono portare, oltre ad interventi di efficientamento operativo, all'adozione di misure straordinarie (es. fusioni o aggregazioni) ovvero alla dismissione delle stesse partecipazioni (tramite alienazione ovvero messa in liquidazione).

L'obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, possedute dalle amministrazioni pubbliche, è contenuto all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. In continuità con il precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni, redatto ai sensi dei commi 611-612 dell'art. 1 della L. 190/2014, tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali, che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 30 settembre 2017, un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di definire l'alienazione o l'avvio delle procedure di razionalizzazione, fusione o soppressione di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, per le società:

- non riconducibili alle categorie consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (ambiti di verifica inquadrabili come presupposti della funzionalità delle partecipazioni societarie)
- che non soddisfino i requisiti contenuti all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, (ambiti di verifica inquadrabili come presupposti della convenienza delle partecipazioni societarie)

- che ricadano in una delle ipotesi contenute all'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 (ambiti di verifica inquadrabili come presupposti della sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie).

Gli esiti della revisione straordinaria delle società partecipate devono portare l'Amministrazione sociale ad esprimersi nei confronti di ogni singola società, valutando ed individuando una delle seguenti alternative:

- Mantenimento della partecipazione senza nessun intervento specifico;
- Razionalizzazione attraverso interventi di contenimento dei costi;
- Cessione/ alienazione delle quote;
- Liquidazione;
- Fusione/ incorporazione.

L'alienazione (laddove risultasse come intervento prescelto), da effettuare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016, dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Si sottolinea che, come rilevato dalla lettura dei primi pronunciamenti del giudice contabile e della letteratura specialistica in materia, si ritiene che la normativa introduca di fatto al 30/9/2018 (in riferimento alle azioni da porre in essere dalle PA partecipanti o controllanti (ex art. 20 c. 1 e 2 del T.U.) un termine entro cui il socio pubblico deve monitorare le azioni adottate in esecuzione della revisione straordinaria, informandone degli esiti la collettività e la competente sezione di controllo della Corte dei Conti ed il Ministero dell'Economia, per quanto l'art. 24 del T.U. 175/16 non preveda, a differenza dell'art. 20 in materia di ricognizione periodica, l'adozione di alcuna relazione sui risultati ottenuti né, di conseguenza, un termine di approvazione.

In questa relazione si darà quindi conto delle azioni poste in essere e del monitoraggio condotto in riferimento agli obblighi di revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche dell'ente comunale.

La presente relazione si articola quindi nei seguenti paragrafi:

- 1. Società partecipate destinatarie del Piano di revisione straordinaria**
- 2. Gli ambiti di verifica previsti dal Piano di revisione straordinaria**
 - 2.1. *Funzionalità delle partecipazioni societarie*
 - 2.2. *Convenienza delle partecipazioni societarie*
 - 2.3 *Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie*
- 5. Adempimenti imposti dalle Linee Guida Anac n.7 e differimento termine dell'affidamento diretto alla società in house**

1. Società partecipate destinatarie del Piano di revisione straordinaria del Comune di Castrignano del Capo

Il Comune di Castrignano del Capo, con deliberazione consiliare nr. 33 del 30-09-2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castrignano del Capo ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i.", ha

dato puntuale esecuzione alla previsione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 che imponeva la ricognizione straordinaria delle società partecipate o controllate.

Nel piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Castrignano del Capo, redatto in osservanza della deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, sono indicate le misure e le azioni da adottare nei confronti delle stesse, tenuto conto degli orientamenti e degli indirizzi di questa Amministrazione.

Il comune di Castrignano del Capo partecipa al capitale delle seguenti società:

- SO.SE.CO. S.r.l. con partecipazione del 100%, società in house;
- Porto turistico Marina di Leuca S.p.a., con partecipazione del 49%;
- Barocco Terra del sole S.t.l - s.r.l. con partecipazione del 5% e con quote nominali di € 500,00, società che dalla visura camerale risulta inattiva;
 - GAL Capo di Leuca s.r.l., con partecipazione del 0,205% per una valore nominale di Euro 255,00;
 - GAL Capo di Leuca S.c. a r.l. con partecipazione del 0,95% per una valore nominale di Euro 95,00;

In sintesi, nel detto Piano di razionalizzazione straordinario è previsto:

- di confermare la stretta necessità e la rilevanza strategica della partecipazione nella società So.Se.Co. Srl e di dare atto che, nel caso non risultasse possibile, a seguito di confronto con gli organismi di vigilanza e controllo, mantenere la partecipazione nella suddetta società, si procederà ad avviare il percorso amministrativo per la trasformazione della stessa in Azienda speciale;
- di dare atto che, in base alle verifiche condotte, risulta da mantenere la partecipazione nella Porto turistico Marina di Leuca S.p.a.

Con riferimento alle restanti società, il Consiglio comunale con la deliberazione consiliare n. 33/2017 :

- decideva di dismettere o alienare le quote di partecipazione a BAROCCO TERRA DEL SOLE S.T.L SISTEMA TURISTICO LOCALE S.R.L. in quanto da tempo inattiva;
- dava atto che le partecipazioni ai GAL rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 4 e 26 comma 2 del D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e, pertanto, possono essere mantenute anche in considerazione del fatto che la partecipazione è inferiore all'1% e non vi sono i presupposti giuridici e di convenienza per addivenire all'alienazione delle quote societari.

Ad oggi, si dà atto che:

- quanto a So.Se.Co s.r.l. si è proceduto a richiedere l'iscrizione nel registro tenuto dall'ANAC, come previsto dall' art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 e punto 3.1 delle linee guida ANAC n. 7, onde assicurare l'affidamento diretto dei servizi. D'altro canto, ad oggi, non sono pervenute osservazioni o rilievi dagli organi preposti al controllo dei piani di razionalizzazione (inviati come per legge) e, pertanto, l'Ente ha mantenuto la partecipazione in Soseco s.r.l. al fine di avviare il percorso amministrativo, previsto in via subordinata, teso a trasformare Soseco s.r.l. in azienda speciale. Di detto percorso di trasformazione si darà atto nel redigendo piano di Razionalizzazione Ordinaria;
- quanto a BAROCCO TERRA DEL SOLE S.T.L SISTEMA TURISTICO LOCALE S.R.L., con nota prot. 6322 del 09.05.2018, è stato dato avvio al percorso di dismissione delle quote di partecipazione;

2. Gli ambiti di verifica previsti dal Piano di revisione straordinaria

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

2.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali.

In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: "Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010. Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che *"nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito"*.

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

In questi mesi sono intervenuti vari incontri tenuti tra gli organi di governo comunali e societari per condividere i passaggi amministrativi e decisori necessari per concretizzare l’obiettivo di mantenere la propria partecipazione nella società in house So.Se.Co srl, nel rispetto delle facoltà di legge e dell’interpretazione che di questa ha fornito in particolare la magistratura contabile.

Anche sulla scorta, da ultimo, della nota del Segretario Generale Prot.10664 del 9/8/2018, questo Ente ha condotto un approfondimento, anche in via comparativa con enti simili (*c.d. benchmarking*), circa il permanere della convenienza e della sostenibilità economico-finanziaria dell’affidamento alla società dei servizi di prossima scadenza, tenuto conto del “mercato” di riferimento.

Questo approfondimento, al momento, ha fatto emergere che sussiste una più che ragionevole funzionalità e convenienza del contratto in essere con la società so.se.co srl per la peculiarità dei servizi da essa esercitati e l’economicità del loro esercizio.

Le norme dell’ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l’organizzazione e le forme di gestione dell’attività dell’ente e dei servizi pubblici/di interesse generale sono, in particolare, le seguenti:

- l’articolo 13 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l’articolo 112 del medesimo D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;
- Inoltre, ai sensi del c. 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 175/2016, è previsto che le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Va considerato come la piena attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 richieda tempi di applicazione pluriennali e che gli effetti delle misure conseguenti potranno rilevarsi e monitorarsi attraverso la predisposizione annuale del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, introdotto dall’art. 20 dello stesso TUSP;

Si è dell'avviso, comprovato dai "ritorni" avuti dal contesto di riferimento, che il ricorso alla società partecipata per il perseguimento delle finalità istituzionali consente un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento, grazie anche al presidio esercitato dall'ente, nella veste di socio, sulla qualità dei servizi resi e sulla regolarità della gestione. E' costante il collegamento degli Organi di indirizzo politico e amministrativo con la *governance* della società controllata, come costante è il presidio in loco della qualità dei servizi resi all'utenza, che non ha fatto registrare lamentele di sorta.

Anzi, può dirsi in via generale raggiunto un apprezzabile livello qualitativo dei servizi resi che, al momento, le risicate risorse organiche dell'Ente pubblico non potrebbero erogare.

Si consideri che su un organico di nr. 38 Dipendenti, questo Ente ha una dotazione organica effettiva di nr. 18 dipendenti, in quanto la normativa vincolistica non ne consente l'implementazione, se non in un'ottica pluriennale. Una tale situazione è sintomatica, ex se, dell'assenza di concrete soluzioni "interne" all'Ente nell'erogazione dei servizi attualmente conferiti alla società.

2.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

- Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:
- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.
- Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative. Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.
- Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve

presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

- Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione implica una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata; premesso che una prima valutazione di convenienza dovrebbe essere stata condotta in via prodromica all'affidamento iniziale, si ritiene ragionevole che la valutazione di tale specifico ambito su un servizio in corso di affidamento possa essere condotta su un arco temporale che comprenda più periodi e che tenga conto dei riflessi che l'eventuale ricorso ad una soluzione alternativa può determinare sui contratti di servizio in essere e sugli equilibri economico patrimoniali della società (che rappresenta anche un investimento dell'ente socio/ affidante); rispetto a quanto evidenziato, l'obbligo della conduzione periodica dell'attività di revisione delle partecipate, che entrerà a regime a partire dall'esercizio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, consentirà di presidiare puntualmente tale specifico ambito relativo alla convenienza economica dei servizi, permettendo di coordinare le scelte dell'amministrazione pubblica socia in merito alle modalità attuali di organizzazione degli stessi servizi con le decisioni strategiche riferite alle azioni di razionalizzazione da condurre nei confronti della società partecipata.

2.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2017-2019; con riferimento al piano di revisione straordinaria, da predisporre ai sensi dell'art 24 del D. Lgs. 175/2016, occorre prendere a riferimento il triennio precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, ovvero il periodo 2013 – 2015; per gli esercizi 2018 e 2019, nell'ambito del piano di revisione ordinaria delle società partecipate, previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, occorrerà prendere a riferimento, rispettivamente, i trienni 2015-2017 e 2016-2018;

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: non è riscontrata la ricorrenza di questa situazione. In riferimento a so.se.co srl., l'A.C. ha inteso optare per l'amministratore unico, con positive ripercussioni anche dal punto di vista dell'economicità della scelta. Il numero dei dipendenti So.Se.Co. ammonta a 7 unità.
- Attività analoghe o similari: non è riscontrabile una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali.
- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); Anche in tal caso, non sono verificate tali condizioni di base, atteso peraltro che la So Se Co in particolare è in sostanza una società multi servizi che non presenta problemi di necessità di ulteriori accorpamenti. Tali indicazioni sono state attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche della società controllata, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva.
- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: non si pone affatto una tale evenienza. La società porto turistico s.p.a. come So se Co s.r.l. sono in utile da anni.
- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Emilia Romagna ha precisato, nell'ambito della deliberazione n. 54/2017, che "il termine "fatturato" utilizzato dal legislatore nell'art. 20 del t.u. n. 175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica" dell'impresa.
La nozione, pertanto, non coincide pienamente con il "valore della produzione" di cui all'art. 2425, lett. A), del codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti

finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”

Nel caso di società che presentasse un fatturato inferiore alle soglie previste dal legislatore, laddove il programma di interventi per l’incremento del fatturato non risultasse attuabile, e l’amministrazione intendesse comunque mantenere un organismo interamente partecipato per l’erogazione dei servizi attualmente affidati alla società, è da ritenersi che l’unica soluzione perseguibile possa essere quella della trasformazione in azienda speciale. Tale ultimo organismo è definito dall’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, che lo inquadra come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Decreto armonizzazione contabile, ndr), e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.” Si segnala peraltro come un’azienda speciale possa costituirsi a seguito della trasformazione eterogenea di una società di capitali; in tal senso si è espressa la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, enunciando, con la delibera n. 2/2014/QMIG, il seguente principio di diritto: “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (...) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Nel merito, i magistrati della Sezione Autonomie hanno dunque sancito la possibilità di applicare estensivamente la disciplina contenuta all’art. 2500-septies del codice civile, “Trasformazione eterogenea da società di capitali”, ricomprendendo tra le possibili casistiche anche la fattispecie del passaggio da società di diritto privato ad ente di diritto pubblico. Ciò anche in forza del principio generale di continuità sancito all’art. 2498 del codice civile, ove prevede che “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”, individuando l’elemento di continuità “nell’azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un’attività di impresa”, in funzione del quale la trasformazione trova “la sua giustificazione sistematica nell’esigenza di salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale”.

Laddove l’amministrazione pubblica socia optasse per la soluzione della trasformazione da società di capitali ad azienda speciale, è da ritenersi che tale obiettivo, pur nella sua peculiarità procedurale, debba essere indicato (specificandone la scansione temporale) nel piano di revisione straordinaria di cui all’art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

Nel caso di una società che opera secondo condizioni di convenienza economica rispetto al mercato, ogni intervento di esternalizzazione, con conseguente

dismissione della partecipazione, comporterebbe infatti un incremento di costi per il Comune dovuto al margine da riconoscere all'affidatario; l'ipotesi della trasformazione della società in azienda speciale, al momento rappresenta la soluzione più interessante per l'ente, in quanto a regime consentirebbe di mantenere le attuali condizioni di efficienza ed equilibrio economico.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle che non saranno oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Tale opportunità, per quanto illustrato, è in conclusione fatta propria dal Comune, nell'ottica di monitoraggio costante, al fine di assicurare anno per anno, sulla base di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, che saranno formalizzati, un costante presidio di convenienza ed economicità di gestione.

3. Adempimenti imposti dalle Linee Guida Anac n.7 e differimento termine dell'affidamento diretto alla società in house

Ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici (di seguito anche A.A.) e gli enti aggiudicatori che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi in house. Tra i nuovi affidamenti vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, quali-quantitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento.

Ai sensi del punto 4.4 delle Linee guida, la domanda deve essere presentata tramite l'applicativo on line, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA del Comune), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Il piano della prevenzione della corruzione del Comune di Castrignano del Capo individua il proprio R.A.S.A. nell'ing. Leonardo Campa, che ha già proceduto in data 13.9. u.s. a completare la complessa operazione di accreditamento e successivo inoltro della domanda nel senso anzi descritto.

Le linee guida dell'Anac quanto al procedimento di controllo prevedono quanto segue:

“ 5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco.

5.3 In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”:

Si rimarca che tale adempimento è pregiudiziale rispetto all'affidamento diretto dei servizi e rischia pertanto, sul piano pratico, di bloccare molte gestioni in house, a causa del ritardo da parte dell'Autorità nel trattamento e nelle conseguenti risposte da dare alle stazioni appaltanti in merito agli affidamenti attualmente pendenti. Consta, infatti, che sono numerosissime, nonostante siano state presentate da diversi mesi, le domande d'iscrizione pervenute all'Anac alle quali non risulta ancora attribuita la data di inizio del procedimento (fonte: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa del 10/09/2018).

In base al descritto quadro normativo e contesto fattuale, la materia delle società pubbliche, e di So.Se.Co in particolare, è caratterizzata da una vischiosità e complessità della normativa di riferimento, in fase di prima applicazione, sol che si consideri che nell'imminente e ristretto arco temporale si realizzerebbe la seguente sovrapposizione di scadenze:

- 30/9 monitoraggio ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie;
- 30/9/2017 scadenza del contratto di servizio con So.Se.Co. s.r.l.;
- 31/12/2018 ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;

A fronte di tale complessità del contesto di riferimento, è necessario assicurare la prosecuzione dei servizi in essere, che impattano su bisogni primari della collettività (quali il trasporto scolastico, la manutenzione del patrimonio anche ai fini della sicurezza urbana e della pubblica incolumità), non secondariamente al rilievo politico-amministrativo delle decisioni di assumersi con riferimento anche al mantenimento della società in house;

Si propone, quindi, a maggior garanzia dell'Ente comunale e della stessa società, nel perdurare dell'incertezza dei tempi ed esiti della procedura istruttoria dell'ANAC e in considerazione degli effetti negativi che può produrre il diniego all'iscrizione (che non «consente (...) di effettuare gli affidamenti diretti» in base all'articolo 192, c.1):

- 1. di proseguire il percorso amministrativo di trasformazione di SoSeCo s.r.l. in azienda speciale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (come peraltro già programmato in sede di Piano di razionalizzazione straordinario), di cui si darà atto nel redigendo piano di Razionalizzazione Ordinaria, da approvarsi entro il 31/12/2018;**
- 2. differire al contempo al 31.03.2019 il termine di scadenza dell'affidamento dei servizi in essere alla società in house SO.SE.CO. srl, disposto con deliberazione C.C. n.**

26 del 30-09-2013 e fissato nel contratto di servizio rep.1084 del 1/10/2013, e alle medesime condizioni in essere ;

Si evidenzia ad ogni buon conto che:

- come pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo , il Tar Lazio Roma sezione II bis con la sentenza del 10 settembre 2018 n.9212), la disciplina normativa, ora contenuta nell'articolo 106, del decreto n. 50 del 2016, ammette la proroga soltanto quando ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento esclusivamente volto ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro; che l'Anac (parere AG 38/2013) ha comunque evidenziato che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” sia pure nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del nuovo vincolo contrattuale.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

(Avv. Marcella Venneri)

ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott.ssa Maristella Villanova)

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente F.to PAPA Santo	Il Segretario Generale F.to Dott. Arena Francesco Rosario
----------------------------------	--

Registrata al n. _____	Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-10-18 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale _____	Castrignano del Capo, 30-10-18 Il Segretario Generale F.to Dott. Arena Francesco Rosario

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 30-10-18

Il Segretario Generale
Dott. Arena Francesco Rosario

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-10-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 30-10-18

Il Segretario Generale
F.to Dott. Arena Francesco Rosario